Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 20 luglio — Numero 170

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, *che approva le tabelle degli abitati da consolidare a cura ed a spese dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di far proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Su proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a' termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le annesse tabelle *A* e *B* viste d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 e nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane in Calabria).

—

In provincia di Reggio Calabria:

Calanna (frazioni Villa Mesa, Milanesi e rispettive borgate).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

Tabella B.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 consolidamento di frane nelle provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e Calabria).

In provincia di Ascoli Piceno:

Amandola — Montalto Marche (capoluogo e frazioni Porchia e Patrignone) — Monteprandone.

In provincia di Benevento:

Foiano Valfortore — Montesarchio (frazione Cirignano) — San Leucio (borgata Feleppe di Sotto).

In provincia di Cagliari:

Gadoni — Gairo.

In provincia di Caltanissetta:

Acquaviva Platani — Caltanissetta.

In provincia di Campobasso:

Agnone — Isernia — Mirabello Sannitico — Montecilfone — Pietrabbondante — San Pietro Avellana.

In provincia di Chieti:

Guardiagrele — Lettomanoppello — Pietraferrazzana — Roccacaramanico.

In provincia di Girgenti:

Porto Empedocle — Racalmuto.

In provincia di Macerata:

Penna San Giovanni.

In provincia di Messina:

Tortorici.

In provincia di Palermo:

Palazzo Adriano

In provincia di Perugia:

Alviano.

In provincia di Pesaro:

Gabicce — Isola del Piano — Montegrignano.

In provincia di Porto Maurizio:

Baiardo.

In provincia di Roma:

Labico.

In provincia di Salerno:

Atrani.

In provincia di Teramo:

Collecorvino — Mutignano — Sant'Egidio alla Vibrata (frazione Faraone).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 912, *che rende definitive le legioni carabinieri Reali provvisorie di Trento e Trieste.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2018 del 23 ottobre 1919;
Visto il R. decreto 497 del 15 aprile 1920:
Visto il R. decreto-legge 451 del 20 aprile 1920;
Visto il R. decreto 210 del 4 febbraio 1921;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le legioni carabinieri Reali provvisorie di Trento e Trieste, previste dal R. decreto del 23 ottobre 1919, n. 2018, sono rese definitive.

Art 2.

Lo scompartimento territoriale militare di dette legioni è quello risultante dall'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli* RODINÒ.

Circoscrizione territoriale
per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali.
Legioni di Trieste e Trento.

LEGIONE	Comandi di ufficiale dipendenti dalla legione		
	Divisioni	Compagnie	Tenenze
Trieste	Trieste interna	Trieste interna	Via Orologio Via Chiozza Via Istria Porto
		Trieste suburbana	Trieste suburbana Sesana
	Trieste esterna	Capodistria	Muggia Pinguente
		Parenzo	Parenzo Montona
	Gorizia	Gorizia	Gorizia
		Monfalcone	Cervignano Gradisca
		Tolmino	Tolmino Caporetto
		Tarvis	Malborghetto
	Pola	Pola Interna	Pola
		Pola Esterna	Rovigno Dignano Lussino
		Pisino	Pisino Albona
	Postumia	Postumia	Idria
		Volosca	Volosca Bisterza
Trento	Trento Interna	Trento Interna	Trento Pergine
		Trento Esterna	Lavis Cavalese
		Borgo Valsugana	Borgo Valsugana Fiera di Primiero

LEGIONE	Comandi di ufficiale dipendenti dalla legione		
	Divisioni	Compagnie	Tenenze
Trento	Trento Esterna	Riva	Tione
		Rovereto	Rovereto
		Mezolombardo	Cles
	Bolzano Interna	Bolzano Interna	Bolzano
		Bolzano Esterna	Egna Chiusa
		Merano	Merano Silandro
	Bolzano Esterna	Bressanone	Vipiteno
		Brunico	Brunico Monguelfo Cortina d'Ampezzo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra
RODINÒ.

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 913, *che autorizza la emissione di una speciale serie di francobolli commemorativi della annessione della Venezia Giulia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, numero 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale interno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di emettere per una sola volta una speciale serie di francobolli commemorativi dell'annessione della Venezia Giulia;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di una speciale serie di francobolli commemorativi dell'annessione della Venezia Giulia.

Art. 2.

I nuovi francobolli postali commemorativi della annessione della Venezia Giulia sono stampati su carta bianca portante in filigrana una corona Reale. Essi sono di forma rettangolare e misurano, esclusi i bordi bianchi traforati mm. 18 di larghezza e 22 mm. di altezza, sono stampati in due colori. I francobolli in questione comprendono una ricca cornice ornamentale che racchiude nel centro una caratteristica della città di Trieste.

Nella parte superiore della cornice sta la leggenda:

« Poste italiane » in una piccola targhetta rettangolare, nella parte di mezzo entro una zona circolare sta la leggenda:

« Annessione - Venezia Giulia » 5 gennaio 1921 - ai quattro angoli della detta cornice e superiormente alla zona circolare spiccano 4 stelle in bianco a 5 punte.

La parte centrale dei francobolli riproduce il vecchio sigillo della Libera Comunità di Trieste, raffigurante una rocca turrita circondata da un nastro circolare recante le indicazioni dei confini.

I francobolli commemorativi in parola, sono di tre specie: da centesimi 15, 25 e 40.

I francobolli da cent. 15 sono stampati in colore bleu-nero nella cornice: ed in color rosso nella parte caratteristica centrale; quelli da cent 25 sono stampati in colore azzurro nella cornice ed in color rosso nella caratteristica centrale: quelli da cent. 40 in color bruno cupo nella cornice ed in color rosso nella caratteristica centrale.

Art. 3.

I francobolli predetti saranno messi in vendita dai soli uffici della città di Trieste il giorno 5 giugno 1921 ricorrenza dello Statuto, e nei giorni successivi, fino al 31 dicembre 1921 e sono validi fino a detto termine per la francatura delle corrispondenze nello interno del Regno. Trascorso il periodo della loro validità, saranno ammessi al cambio durante un anno cioè fino a tutto il 31 dicembre 1922, dopo di che saranno definitivamente tolti di corso, e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 914, *che autorizza la emissione di un nuovo francobollo per la posta pneumatica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo pre-

detto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 316, che eleva la tassa speciale di posta pneumatica, fissandola a centesimi quindici e trenta;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di un nuovo francobollo speciale per posta pneumatica da centesimi quindici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un nuovo francobollo per posta pneumatica da servire per complemento di francatura della corrispondenza inviata con tale mezzo.

Art. 2

Il nuovo francobollo emesso per il servizio della posta pneumatica, è del valore di centesimi 15. Esso è stampato su carta filogranata con inchiostro color lacca viola di garanza e misura (esclusi i margini) millimetri 22 in altezza e millimetri 38 in larghezza

Caratteristica speciale del francobollo predetto, è l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III campeggiante sopra un fondo rettilineo, racchiusa entro una cornice ovale composta di foglie d'alloro e di quercia tenute in sesto lateralmente da due piccole fascette, portanti l'iscrizione « FERT » e superiormente da un elegante cordoncino artisticamente annodato.

La parte centrale del francobollo è occupata dallo stemma Reale, fiancheggiato da eleganti ornatini Al di sopra dello stemma predetto sta la leggenda: « Regno d'Italia »; al disotto leggesi la dizione « Posta pneumatica ».

L'indicazione del valore « 15 centesimi 15 » è stampata nella parte inferiore della cornice ovale racchiudente l'effigie Reale.

Art. 3.

Gli attuali francobolli da centesimi 10 per posta pneumatica saranno ammessi al cambio fino al compiersi dell'anno dalla data del presente decreto, dopo di che saranno tolti definitivamente di corso, e venduti per collezione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 884. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Samarate (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000 in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza ivi esistenti.

N. 885. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Galliate (Novara), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000, in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza.

N. 890. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Milano è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 30 a quintale, sul cristallo, porcellana e vetro arrotato, inciso e decorato; di L. 15 a quintale sul vetro comune, e terraglie; e di L. 20 a quintale sulla carta, cartoni, cartoncini e lavori di cartonaggio.

N. 899. Regio decreto 9 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Intra (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 4000.

N. 900. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Civitavecchia (Roma) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 901. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Nocera Inferiore (Salerno) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 902. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lacchiarella (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 909. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la casa ove in Milano visse e morì Alessandro Manzoni e la Villa con annesso giardino che fu di sua proprietà in Brusuglio, sono dichiarati monumenti nazionali.